

A queste cifre si aggiungano i capi cantonieri e cantonieri provinciali delle provincie di Palermo e Trapani, che sono certo oltre 400, e facilmente si vedrà quale cifra non indifferente raggiunga il totale di tutti questi cantonieri.

Onorevole ministro dell'interno, la mia raccomandazione non aggrava il bilancio dello Stato, dà maggiore garanzia alle persone dabbene, colpisce i male intenzionati; ecco perchè mi è dato sperare di vederla accolta benevolmente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La raccomandazione dell'onorevole Rizza, se ho ben compreso, è questa: poichè il numero dei carabinieri e delle guardie non è sufficiente al mantenimento della pubblica sicurezza, il Governo usi della facoltà concessagli dalla legge di pubblica sicurezza, di attribuire, cioè, la qualità di agenti ai cantonieri delle strade nazionali e provinciali.

Chiederebbe quindi l'onorevole Rizza che io investissi tutti costoro delle funzioni di agente della forza pubblica. Ora il Ministero non ha tale potere, dovendo invece, caso per caso, individuo per individuo, rilasciare un decreto che quella qualità attribuisca. E questo lo farò molto volentieri, ma dopo aver assunte informazioni sulla moralità e su le attitudini di ciascuno, perchè può darsi che uno sia adatto alla funzione di custode di pali telegrafici o di cantoniere, ma non abbia attitudine ad adempiere le funzioni di agente di pubblica sicurezza, per le sue qualità fisiche o intellettuali, ed anche per le sue qualità morali, delle quali principalmente bisogna tener conto.

Quindi ben volentieri mi varrò della facoltà, che mi dà la legge, di attribuire dette funzioni, ma soltanto a coloro che offrano buone garanzie per la loro moralità e per le loro attitudini.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, s'intende approvato il capitolo 87 in lire 80,000.

Capitolo 88. Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica (*Spese fisse*), lire 230,000.

Capitolo 89. Spese per la scuola pratica di polizia, lire 30,000.

Capitolo 90. Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Personale (*Spese fisse*) (Articolo 2 legge 11 luglio 1907, n. 491), lire 26,400.

Capitolo 91. Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Personale - Indennità di residenza in Roma, lire 1,200.

Capitolo 92. Spese occorrenti per il funzionamento dei laboratori per le sostanze esplosive e per la Commissione consultiva. (Articolo 4 legge 11 luglio 1907, n. 491), lire 33,600.

Capitolo 93. Corpo delle guardie di città - Stipendi e paghe al personale, indennità di carica e soprassoldi, annessi alle medaglie al merito di servizio (*Spese fisse*), lire 12,209,112.

Capitolo 94. Indennità di alloggio agli ufficiali di pubblica sicurezza, ai graduati ed alle guardie di città, ed agli agenti sedentari, lire 350,000.

Capitolo 95. Ufficiali delle guardie di città - Personale - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 3,500.

Capitolo 96. Guardie di città - Premi di ingaggio, di rafferma e soprassoldo di rafferma, lire 1,620,000.

Capitolo 97. Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, e per trasferimento alle guardie di città, lire 1,200,000.

Capitolo 98. Compensi al personale di pubblica sicurezza, agli ufficiali, alle guardie di città e ad altri agenti di pubblica sicurezza, nonchè agli uscieri ed ai commessi di questura e di sezione, al personale di altre amministrazioni ed a privati cittadini per concorso nell'arresto di malfattori e per altri servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione della pubblica sicurezza - Premi per arresto di latitanti e per sequestro d'armi, lire 210,000.

Capitolo 99. Indennità di soggiorno ai funzionari ed alle guardie di città destinati in località di confine, isolate e malsane, lire 30,000.

Capitolo 100. Sussidi ai funzionari, agli impiegati ed uscieri di pubblica sicurezza, agli ufficiali ed alle guardie di città, lire 45,000.

Capitolo 101. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 102. Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città, lire 88,260.

Capitolo 103. Acquisto e manutenzione di biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, lire 25,000.

Capitolo 104. Istruzione e servizio sani-